

A.S.Vo. ODV “Associazione per lo sviluppo del volontariato ODV”

Via Scipione dal Ferro 4 – 40138 Bologna

C.F. 91223750372

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI
VOLONTARIATO PRESSO L’ASSOCIAZIONE A.S.Vo ODV**

(Allegato alla delibera del Consiglio Direttivo n. 3 del 17 febbraio 2021)

Articolo 1 – Principi generali, finalità e oggetto

1. La *Associazione per lo sviluppo del volontariato ODV*, di seguito “Associazione” o “Ente”, riconosce il valore sociale e culturale dell’attività di volontariato, intesa quale espressione dei principi di partecipazione, democraticità, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo e ne favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Associazione.
2. La Associazione favorisce le tutele dello status di volontario, attraverso la costante valorizzazione e diffusione della sua funzione tesa al perseguimento del bene comune, della coesione e protezione sociale nonché all’elevazione dei livelli di cittadinanza attiva e del pieno sviluppo della persona.

Articolo 2 – Caratteristiche del volontario

1. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, mette a disposizione della Associazione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto, nell’ambito dello svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente previste.
2. La qualità di volontario della Associazione è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dal medesimo Ente.

Manuela Tenczi

9122375

Articolo 3 – Requisiti di ammissione

1. I requisiti richiesti per essere ammesso come volontario della Associazione sono i seguenti:
 - a) essere nel pieno possesso della propria capacità giuridica e di agire;
 - b) essere in possesso delle attitudini di base, dei requisiti morali e fisici per l'espletamento dei servizi che verranno svolti nell'ambito della Associazione;
 - c) avere compiuto il 14° (quattordicesimo) anno di età, fatto salvo il consenso di almeno un genitore (o del soggetto che ne esercita la potestà genitoriale) in caso di soggetti minori di anni 18 (diciotto);
 - d) essere in linea con gli scopi e le finalità perseguiti dalla Associazione;
 - e) non intrattenere alcun rapporto di tipo economico con la Associazione, ai sensi del precedente articolo.

Articolo 4 – Domanda di adesione

1. Il soggetto che intenda svolgere attività di volontariato per la Associazione, nei limiti e secondo le modalità di cui al precedente articolo, è tenuto alla presentazione di apposita domanda scritta indirizzata alla Associazione.
2. La domanda, oltre ai dati identificativi e di contatto dell'aspirante volontario, deve contenere:
 - l'esplicita accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Associazione, con particolare riguardo al presente regolamento;
 - l'impegno allo svolgimento dell'attività in modo gratuito, non occasionale, senza fini di lucro, nel rispetto dei principi e delle finalità della Associazione;
 - l'impegno allo svolgimento delle attività secondo i programmi, le competenze e le scadenze concordate;
 - l'impegno a non porre in essere atti o comportamenti che possano danneggiare la Associazione.

Emilio Toneri

176

3. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, delibera sull'ammissione dell'aspirante volontario, fatta salva la possibilità di ricorrere - *medio tempore* - ad incontri conoscitivi, al fine di determinare le intenzioni, le attitudini e le competenze possedute dal soggetto interessato.
4. In ogni caso, l'accoglimento della richiesta da parte dell'aspirante volontario è subordinato alla valutazione, da parte dell'Associazione, delle concrete ed attuali necessità dell'Ente, da valutarsi caso per caso, e con riferimento al tempo della richiesta.
5. Nell'ipotesi di presentazione dell'istanza da parte di un soggetto di età inferiore ai 18 (diciotto) anni, la stessa è controfirmata da un genitore dello stesso o da chi ne esercita la potestà genitoriale.
6. L'Associazione, accolta la richiesta di adesione da parte dell'aspirante volontario, lo iscrive nel Registro dei volontari di cui cura la tenuta.

Articolo 5 – Il Registro dei Volontari

1. La Associazione istituisce il Registro dei Volontari, in cui vengono iscritti i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. A tal fine, non è iscritto nel Registro la persona che occasionalmente coadiuvi la Associazione nello svolgimento delle proprie attività.
2. Il Registro dei volontari deve riportare:
 - data di ammissione quale volontario della Associazione;
 - generalità del volontario, luogo e data di nascita;
 - residenza e contatti di reperibilità;
 - data di fine attività, con la relativa annotazione nello stesso giorno in cui si verifica la cessazione.

L. Mancini Toneri

108. 177

3. Il conferimento dei dati di cui al comma precedente è necessario per lo svolgimento della attività di volontariato presso la Associazione; i dati conferiti sono trattati nel rispetto della normativa in tema di protezione e trattamento dei dati personali.

Articolo 6 – Assicurazione obbligatoria

1. La Associazione assicura i volontari iscritti nel Registro contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
2. Ai fini e per gli effetti di cui al comma precedente, la Associazione può attivare polizze in forma collettiva o in forma numerica riguardanti una pluralità di soggetti assicurati, determinati o determinabili, con riferimento al Registro Volontari.

Articolo 7 – Obblighi dei volontari

1. Tutti i volontari, indipendentemente dalla tipologia dell'incarico svolto, hanno l'obbligo di:
 - serbare la segretezza in merito alle notizie ed ai fatti dei quali vengano a conoscenza durante l'espletamento dei servizi, anche con riferimento a soggetti terzi;
 - rispettare e salvaguardare con diligenza i locali, le attrezzature e i mezzi della Associazione;
 - non allontanarsi ingiustificatamente durante lo svolgimento del proprio servizio, fatta salva la possibilità di avvertire il referente dei turni o gli altri volontari presenti in caso di necessità;
 - tenere un comportamento corretto e consono al buon decoro della Associazione, nel rispetto dei propri principi e finalità.

Emilio Taroni

128-178

Articolo 8 -Modalità di svolgimento della attività di volontariato

1. Le modalità di svolgimento delle attività di volontariato sono determinate dai referenti degli ambiti nei quali il volontario opera, in base alle concrete necessità della Associazione.
2. In caso di impossibilità sopravvenuta a presentarsi per lo svolgimento del proprio servizio, il volontario deve avvertire in tempo utile il proprio referente, al fine di permettere la regolare sostituzione.
3. In caso di assenza prolungata e/o protratta per un determinato periodo, è dovere del volontario darne comunicazione al referente, così come della volontà di cessazione dell'attività come volontario presso la Associazione.
4. In caso di assenza prolungata e/o protratta senza giustificazione del volontario il Consiglio Direttivo dispone la cancellazione dello stesso dal Registro dei Volontari.
5. Laddove il volontario non adempia, ripetutamente, agli obblighi di cui al presente regolamento, è facoltà del Consiglio Direttivo disporre la risoluzione del rapporto di volontariato e la cancellazione dal Registro dei volontari della Associazione, con decisione da comunicare al volontario stesso.
- 6.

Articolo 9 – Rimborsi spese

1. Al volontario iscritto possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalla Associazione.
2. In ogni caso, sono vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.


Valentina Taroni

reg. 179


3. Il volontario che nello svolgimento della propria attività abbia sostenuto, anticipandole, determinate spese per conto dell'Ente, deve darne tempestiva comunicazione al referente, esibendo adeguata documentazione della spesa sostenuta.
4. La documentazione certificante le spese sostenute dai volontari e le relative ricevute di rimborso, devono essere tenute agli atti della Associazione.

Articolo 10 – Clausola finale

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rimanda allo Statuto, alle vigenti normative in tema di attività di volontariato e al Codice del Terzo Settore.



Giuseppe Lorenzi



10/10/20